

**VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO E
DEGLI ENTIDEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2023, MODIFICHE ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2022 N. 71**

OMISSIS

Art.5

(Rafforzamento delle attività di esecuzione dell'Esattore)

1. L'articolo 5 della Legge 25 maggio 2004 n.70 è così sostituito:

“Art.5

(Facoltà dell'Esattore)

1. Ai fini della riscossione mediante Ruolo e nell'esclusivo ambito delle funzioni e dei compiti attribuiti dal legislatore all'Esattore, l'Esattore è autorizzato:
- a) nel rispetto del segreto d'ufficio di cui all'articolo 89:
 - 1) ad accedere in carta libera, anche in via telematica automatizzata, ai dati degli Uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti le componenti patrimoniali dei debitori iscritti a Ruolo nonché le certificazioni richieste dall'articolo 34; con l'obiettivo di digitalizzare le attività delle parti interessate, l'accesso alle informazioni patrimoniali dei debitori può essere effettuato con procedure informatiche automatizzate, anche tramite scambio sistematico di flussi informatici;
 - 2) ad accedere, anche con procedure informatiche automatizzate, alle informazioni anagrafiche del debitore disponibili presso gli archivi telematici della Pubblica Amministrazione;
 - 3) a concordare con gli Uffici competenti specifici aggiornamenti ed adeguamenti tecnici degli applicativi informatici al fine di introdurre, in tutti gli ambiti possibili, processi di automazione e digitalizzazione atti a semplificare ed efficientare i processi operativi delle operazioni gestite da parte delle parti interessate; gli oneri per gli aggiornamenti e gli adeguamenti sono sostenuti dalle parti in relazione ai rispettivi applicativi informatici;
 - b) ad avviare ed eseguire tutte le procedure di espropriazione forzata su beni e crediti del debitore previste dalla legge al fine del recupero delle somme iscritte a Ruolo;
 - c) ad avvalersi della collaborazione delle Forze dell'Ordine per eseguire le attività di notifica e le procedure di riscossione coattiva delle somme iscritte a Ruolo;
 - d) ad espletare, limitatamente agli atti correlati alle prerogative attribuite al Servizio di Esattoria, in particolare ogni atto relativo alle iscrizioni ipotecarie, assunte in garanzia di debiti derivanti da iscrizioni a Ruolo esattoriali, a tutti gli adempimenti e formalità inerenti, le funzioni di cui all'articolo 5 della Legge 28 gennaio 2022 n.12 a mezzo di propri dipendenti, debitamente incaricati, iscritti all'Ordine degli Avvocati e Notai ed abilitati alla professione;
 - e) ad assumere la difesa, per mezzo di un proprio legale, dell'Ecc.ma Camera, degli Enti e delle Aziende Autonome, nelle cause aperte per effetto della riscossione tramite il Servizio di Esattoria.

2. Al fine di quanto stabilito dalle lettere d) ed e) del comma 1, ai dipendenti della Banca Centrale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 57 del Decreto 26 aprile 1995 n.56.”.

2. L'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è così sostituito:

“Art.34

(Richieste di dilazioni di pagamento)

1. Tutti i debitori iscritti a Ruolo per i quali sussistono le condizioni di cui al presente articolo hanno la facoltà di presentare istanza di dilazione del pagamento degli importi da loro dovuti al Servizio di Esattoria.

2. La richiesta di dilazione deve essere presentata dal debitore a mezzo istanza scritta limitatamente per tributi iscritti a Ruolo non inferiori complessivamente ad euro 2.000,00 (duemila/00). L'ammontare della rata mensile deve avere un importo minimo di euro 100,00 (cento/00) e la durata della dilazione non può comunque superare i centoventi mesi complessivi. La misura dei tributi per i quali è ammessa la possibilità di richiedere la dilazione, nonché l'ammontare minimo della rata mensile, possono essere modificati con decreto delegato.

3. Il riconoscimento del beneficio della dilazione di pagamento è subordinato alla presentazione di una delle garanzie previste all'articolo 6 del Decreto 24 marzo 2004 n.39, purché valutate come idonee dall'Esattore.

4. La definizione del piano di rientro e la misura dell'interesse sono quelle disciplinate dagli articoli 4 e 7 del Decreto n.39/2004.

5. La scadenza delle rate è stabilita in un giorno fisso di ogni mese fatto salvo quanto previsto all'articolo 31. Se festivo, il pagamento deve avvenire entro il giorno lavorativo successivo.

6. La decadenza della dilazione di pagamento accordata, in deroga a quanto previsto dal primo comma dall'articolo 8 del Decreto n.39/2004, avviene nel caso di mancato pagamento di almeno tre rate. Qualora la dilazione sia scaduta, la decadenza avviene con il mancato pagamento anche di una sola rata, decorsi novanta giorni dalla scadenza del piano di rientro. La decadenza dà luogo al prosieguo delle attività di riscossione da parte del Servizio di Esattoria attraverso l'escussione immediata della fideiussione o la rivalsa sulla garanzia prestata. Nei casi in cui la garanzia sia l'ipoteca sui beni immobili, la rivalsa si attiva attraverso il pignoramento immobiliare sugli stessi beni, dopo avere valutato, tenuto conto dell'entità del debito e delle informazioni sulla situazione economico-patrimoniale del debitore, il recupero del debito residuo attivando diverse procedure esecutive. Ad esclusione degli immobili aventi classe A1, le procedure di cui alla Sezione IV della presente legge non trovano applicazione qualora il pignoramento immobiliare riguardi la residenza del nucleo familiare del debitore, verificata la mancanza di altro immobile di proprietà da adibire a residenza in capo al debitore stesso o a uno degli altri componenti del nucleo familiare. A tal fine l'Esattore è autorizzato a richiedere lo stato di famiglia del debitore e a verificare la situazione patrimoniale dei componenti dello stesso. L'iscrizione ipotecaria e l'eventuale pignoramento immobiliare vengono mantenuti fino alla riscossione dell'intero ammontare del debito dilazionato. L'applicazione delle predette disposizioni può essere declinata con apposita circolare del Servizio Esattoria, in accordo con il Dipartimento Finanze e Bilancio.

7. L'istanza di dilazione non sospende l'azione esecutiva, che si interrompe solamente con la sottoscrizione dell'accordo di dilazione e limitatamente ai debiti oggetto dello stesso. Le spese relative all'esecuzione in corso sono da porre a carico del debitore.”.

3. Dopo l'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è inserito l'articolo 34-bis

“Art.34-bis
(Promesse di pagamento)

1. I debitori iscritti a Ruolo per i quali non sussistono le condizioni per accedere ai benefici della dilazione garantita di cui all'articolo 34, possono sottoscrivere presso il Servizio di Esattoria una promessa di pagamento rateizzata, non garantita.
 2. La promessa di pagamento sospende le azioni esecutive nei confronti del debitore promittente perdurante il suo regolare adempimento, fatta eccezione per quanto disposto dall'articolo 1, commi 2 e 3 della Legge n.44/2007 e successive modifiche.
 3. La regolarità del piano di rientro oggetto di promessa di pagamento, al pari della dilazione di cui all'articolo 34, esclude la punibilità del debitore prevista dall'articolo 98-bis.
 4. I benefici del presente articolo decadono con il mancato pagamento di tre rate.
 5. La periodicità delle rate del piano di rientro oggetto della promessa di pagamento è mensile e la sua durata non può superare i ventiquattro mesi.
 6. La prima rata dovrà essere pagata all'atto di sottoscrizione della promessa di pagamento.
 7. Ulteriori richieste di promesse di pagamento a fronte di nuove cartelle esattoriali possono essere presentate a condizione che quelle in essere non abbiano rate insolute.”
-
4. Le dilazioni di pagamento che non presentino più di due rate insolute possono essere oggetto, su istanza del debitore e con effetto anche sulla durata residua e sull'importo delle relative garanzie, di una ristrutturazione del piano di rimborso del loro debito residuo attuale, nel rispetto dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche. Alla predetta ristrutturazione si applica la durata prevista dall'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche decorrente dalla scadenza della prima rata della dilazione originaria. Sull'istanza di ristrutturazione è previsto un rimborso spese in favore del Servizio di Esattoria al pari di quello applicato per le dilazioni di pagamento. L'iscrizione ipotecaria e le eventuali garanzie delle precedenti dilazioni vengono mantenute in continuità sul nuovo piano di rimborso.
 5. Le dilazioni di pagamento decadute in quanto aventi almeno tre rate insolute possono essere oggetto, su istanza del debitore e con effetto anche sulla durata residua e sull'importo delle relative garanzie, a condizione che il debitore paghi il 20 per cento delle rate scadute e non pagate, di una ristrutturazione del piano di rimborso del loro debito residuo attuale, nel rispetto dell'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche. Alla predetta ristrutturazione si applica la durata di cui all'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche decurtato del periodo intercorso tra la data di scadenza della prima rata e la data di scadenza della terza rata insoluta della dilazione originaria. L'iscrizione ipotecaria e le eventuali garanzie delle precedenti dilazioni vengono mantenute in continuità sul nuovo piano di rimborso.
 6. Il prosieguo delle attività di riscossione delle dilazioni già decadute segue le disposizioni di cui all'articolo 34 della Legge n.70/2004 e successive modifiche.
 7. Per coordinare le rispettive attività, in relazione a quanto previsto alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 5 della Legge n.70/2004 e successive modifiche, la Banca Centrale e l'Avvocatura dello Stato definiscono un protocollo operativo allegato alla Convenzione di cui all'articolo 7 della Legge n.70/2004.
 8. È dato mandato al Congresso di Stato di adottare, entro il 31 dicembre 2023, un decreto delegato per rafforzare e potenziare l'azione di riscossione dei crediti e procedere alle ulteriori e necessarie modifiche alla Legge n.70/2004 e successive modifiche. Al fine di efficientare ed ammodernare gli incassi e pagamenti della Tesoreria ed Esattoria, anche a mezzo delega, è dato altresì mandato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di rinnovare, entro il medesimo termine, le relative convenzioni con le banche sammarinesi.

Art.6

(Definizione agevolata dei crediti scaduti in Esattoria)

1. Le cartelle esattoriali emesse dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino con scadenza entro il 30 giugno 2023 possono essere definite con la corresponsione del 10 per cento dell'importo delle sanzioni e con il pagamento della vera sorte, intesa quale somma complessivamente quantificata in via preventiva alla iscrizione a ruolo determinata dall'imponibile accertato ed interessi connessi.
2. I soggetti interessati devono sottoscrivere l'adesione alla definizione agevolata per tutto il loro debito esattoriale e dimostrare preventivamente di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei dipendenti.
3. Sono escluse le somme iscritte a ruolo:
 - a) riferite a crediti da riscuotere per conto di amministrazioni estere;
 - b) riferite a somme dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
4. La richiesta di estinzione del debito deve essere presentata presso il Servizio di Esattoria dal contribuente compilando l'apposito modulo entro il 31 ottobre 2023 e contenere la proposta di definizione agevolata, l'impegno a rinunciare alle eventuali cause civili e amministrative aventi ad oggetto le somme dovute, le cartelle esattoriali loro riferite e, per gli operatori economici, apposita dichiarazione di aver assolto agli obblighi retributivi nei confronti dei lavoratori dipendenti. Il contribuente è tenuto al pagamento delle spese di gestione pratica pari ad euro 100,00 (cento/00) al Servizio di Esattoria.
5. La corresponsione delle somme dovute può avvenire in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 oppure in tre rate di pari importo con le seguenti scadenze: 31 ottobre 2023, 31 gennaio 2024, 31 marzo 2024.
6. L'accoglimento della richiesta di definizione agevolata comporta la sospensione di ogni azione esecutiva nei confronti del contribuente per le somme in oggetto. Le azioni esecutive già eseguite o in corso rimangono in essere; per tutta la durata della definizione agevolata, però, il Servizio di Esattoria non può dar corso alle procedure di vendita dei beni pignorati. Sono altresì sospesi i termini di prescrizione e decadenza.
7. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dei benefici di cui al presente articolo, l'avvio delle procedure esecutive e la riattivazione delle procedure esecutive sospese. Le eventuali somme già versate vanno considerate quale acconto sull'intera posizione debitoria.
8. I contribuenti che abbiano in essere dilazioni di pagamento con il Servizio di Esattoria possono optare, ferme restando le somme già corrisposte, per la definizione agevolata della somma residua secondo le modalità di cui al presente articolo.
9. Le azioni conservative effettuate e le garanzie già acquisite dal Servizio di Esattoria rimangono in essere fino al saldo dell'intera somma.

Art. 7

(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'articolo 64 della Legge 21 dicembre 2017 n.147, così come sostituito dall'articolo 3 del Decreto - Legge 27 giugno 2018 n.75, è abrogato.
2. Dopo l'articolo 98 della Legge n.70/2004 e successive modifiche è aggiunto l'articolo 98-bis:

“Art.98-bis
(Mancato versamento oneri previdenziali e sociali)

1. L'intestatario di una o più cartelle esattoriali esecutive che non provvede al pagamento degli oneri previdenziali e sociali dovuti per un importo relativo alla sola vera sorte cumulativamente e complessivamente superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00) è punito con le pene previste al comma 3.
2. Lo stesso non è punibile qualora tutte le cartelle esattoriali contenenti oneri previdenziali e sociali di cui al comma 1 siano oggetto di rateizzazioni di pagamento regolarmente onorate quali dilazioni di cui agli articoli 34 e 34-bis della Legge n.70/2004 e successive modifiche, ovvero oggetto di definizione agevolata prevista per legge.
3. Per le ipotesi di cui al comma 1, segnalate dal Servizio di Esattoria mediante dichiarazione sottoscritta da Ufficiale della Riscossione, il Giudice applica la pena della multa a giorni dal primo al terzo grado ed ammette, su richiesta del soggetto segnalato, comprovata da documentazione attestante l'intervenuta riparazione a mezzo versamento tardivo ed integrale di tutti gli oneri previdenziali e sociali dovuti comprensivi degli interessi calcolati alla data del saldo effettivo, l'estinzione del reato mediante l'oblazione volontaria di cui all'articolo 69 del Codice Penale. Il termine per provvedere al pagamento della somma determinata dal Giudice ai sensi dell'articolo 69, comma 2, del Codice Penale non può essere inferiore a trenta giorni. In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato, il Giudice dispone il rinvio a giudizio. Il beneficio dell'oblazione volontaria non può essere concesso in caso di recidiva ai sensi dell'articolo 91 del Codice Penale.
4. Il Giudice, in caso di contestazione circa la sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo, dispone con decreto che il Servizio di Esattoria, a supporto della segnalazione inviata, produca copia delle cartelle esattoriali insolute così come di ogni altra documentazione idonea a comprovare quanto segnalato ai fini del presente articolo.”.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.